

## REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISTORNI AI SOCI

L'Assemblea dei Soci della Banca di credito cooperativo di Brescia (di seguito la "Banca"), avendo considerato quanto segue:

- a) che la Banca, come sancito nell'**articolo 2** del proprio statuto, « si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata; essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza »;
- b) che la speciale relazione che si instaura tra i soci e la Banca di credito cooperativo rappresenta uno degli elementi essenziali che differenziano la Banche di credito cooperativo dalla altre banche;
- c) che la Banca persegue l'obiettivo di fidelizzare, consolidare e incentivare i rapporti commerciali con i soci anche mediante un'adeguata articolazione della politica dei prezzi attuata nei loro confronti;
- d) che una politica dei prezzi, la quale sia tanto sana e prudente quanto incentivante per i soci, può essere realizzata in massimo grado associando ad una quantificazione *ex ante* delle condizioni economiche relative ai rapporti bancari, una retrocessione *ex post* condizionata ai risultati positivi di bilancio ottenuti dalla Banca;
- e) che questa retrocessione annuale riveste per i soci la natura di "ristorno cooperativo";
- f) che la materia dei ristorni delle Banche di credito cooperativo è oggetto di una specifica disciplina di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, caratterizzata dai seguenti vincoli inderogabili:
  - f.1 – i ristorni possono essere riconosciuti ai soci unicamente in sede di approvazione del bilancio e, più precisamente, in sede di destinazione dell'utile di esercizio;
  - f.2 – l'ammontare dei ristorni non può eccedere il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge;
  - f.3 – la liquidazione del ristorno deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai soci;
  - f.4 – è necessario che la Banca adotti un apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, che preveda in particolare il coinvolgimento dell'assemblea stessa nella definizione dei parametri di calcolo e dell'ammontare dei ristorni;
- g) che il valore nominale di ciascuna azione della Banca di Credito Cooperativo di Brescia è attualmente pari a euro 5,16;
- h) che quanto sopra considerato costituisce parte integrante del regolamento stesso,  
approva il presente regolamento:

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

L'Assemblea ordinaria, con il presente regolamento, disciplina i "ristorni" da riconoscere ai soci.

### **Articolo 2 - Funzione dei ristorni**

Con i "ristorni" la Banca intende ripartire *ex post* ai soci, in base al risultato conseguito nell'esercizio e tenendo conto delle condizioni economiche applicate *ex ante*, una parte dell'utile riconducibile alla c.d. "gestione di servizio" realizzata con i soci stessi.

### **Articolo 3 - Vincoli generali**

Le somme da riconoscere a titolo di "ristorni":

- a) devono essere proporzionate all'entità delle transazioni effettivamente intercorse con la banca nel corso dell'esercizio (*vincolo di proporzionalità*);
- b) devono rappresentare, seppur in via presuntiva e in base alla contabilità analitico/gestionale della Banca, solamente una parte del margine economico-finanziario lordo prodotto a favore della Banca dai rapporti bancari intrattenuti da ciascun beneficiario (*vincolo di capienza economica individuale*);
- c) non potranno essere complessivamente superiori alle quote del risultato netto dell'esercizio stimate come proporzionalmente imputabili (in base alla contabilità analitico/gestionale della Banca) all'operatività posta in essere con le stesse categorie di beneficiari (*vincolo di capienza economica complessiva*);
- d) non potranno, in ogni caso, modificare in senso sfavorevole al socio o al cliente le pattuite condizioni economiche contrattuali (*vincolo di salvaguardia delle condizioni definite ex ante*).

### **Articolo 4 - Criteri generali di calcolo dei ristorni**

L'ammontare dei ristorni è calcolato, nel rispetto di tutti i limiti e i vincoli previsti dal presente regolamento, applicando alle basi di computo specificate nel comma successivo le percentuali proposte annualmente dal Consiglio di amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Le basi di computo per il calcolo dei ristorni sono le seguenti:

- a) **operazioni di impiego**: la relativa base di computo è costituita dal margine finanziario prodotto complessivamente dai rapporti d'impiego diretto (differenza tra gli interessi passivi addebitati e quelli conteggiati sulla base della media ponderata del tasso di riferimento comune, nella contabilità analitico/gestionale della banca, a tutti i rapporti d'impiego dello stesso tipo);
- b) **operazioni di raccolta**: la relativa base di computo è costituita dal margine finanziario prodotto complessivamente dai rapporti di raccolta diretta (differenza tra gli interessi attivi accreditati e quelli conteggiati sulla base della media ponderata di un tasso di riferimento comune, nella contabilità analitico/gestionale della banca, a tutti i rapporti di raccolta dello stesso tipo);

c) servizi resi: la relativa base di computo è costituita dal corrispettivo addebitato a fronte del servizio reso dalla Banca sia direttamente che tramite terzi.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'elenco dei contratti e delle relative condizioni economiche sui quali si applicano i ristorni a partire dal primo gennaio.

All'inizio di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione può variare l'elenco indicato nel comma precedente. Questa variazione, valevole a partire dall'inizio dell'anno in cui è avvenuta tale modifica, è oggetto di specifica informativa affissa anche presso le succursali della Banca e deve essere ratificata dalla prima successiva Assemblea.

#### **Articolo 5 - Definizione di ristorno**

Il ristorno è l'equivalente monetario di quella parte del vantaggio mutualistico che viene riconosciuta al socio a valere sull'utile di esercizio e in proporzione ai margini economici annuali prodotti da determinati rapporti contrattuali in essere con la Banca.

Nella determinazione del ristorno non rileva in alcun modo il capitale sociale sottoscritto o versato da ciascun socio.

#### **Articolo 6 - Beneficiari dei ristorni**

Il ristorno è riconosciuto esclusivamente ai soci effettivi della Banca che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 31 dicembre dell'esercizio sociale cui il ristorno si riferisce e che rimangano soci fino alla data in cui l'Assemblea delibera la distribuzione degli utili a tale titolo.

Nel caso di socio contitolare di un contratto, il ristorno è attribuito al socio per la sola parte di sua spettanza; le parti di ciascun contitolare si presumono uguali se non risulta diversamente.

#### **Articolo 7 - Utile di esercizio ristornabile**

Per determinare l'utile di esercizio ristornabile occorre diminuire l'utile stesso delle quote da destinare obbligatoriamente alla riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'utile ristornabile non può comunque eccedere il limite del 50 per cento dell'utile residuo dopo le destinazioni obbligatorie (primo vincolo di Vigilanza), né i vincoli generali stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Articolo 8 - Determinazione dei ristorni e della quota dell'utile di esercizio da ristornare**

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della sana e prudente gestione della Banca, nonché dei vincoli prestabiliti e dei limiti di cui al precedente articolo 7, propone all'Assemblea, le percentuali di calcolo da applicare alle basi di computo previste dall'articolo 4 e, di conseguenza, l'ammontare complessivo della quota di utile da riconoscere ai soci a titolo di ristorno. Su tale proposta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

#### **Articolo 9 - Liquidazione dei ristorni**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera le modalità di liquidazione dei ristorni.

La liquidazione del ristorno deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai soci (secondo vincolo di Vigilanza).

La quota di ristorno utilizzata per incrementare la partecipazione sociale deve essere di importo uguale al valore nominale dell'azione (o ad un suo multiplo); le eventuali somme residue (perché inferiori al valore nominale dell'azione attualmente pari a euro 5,16) si aggiungeranno agli importi dei ristorni monetari qualora sia stata deliberata anche tale modalità di liquidazione, oppure, in assenza di ristorni monetari, sono accantonati alla riserva legale.

Il ristorno non compete al socio se di ammontare complessivo inferiore al valore nominale di una azione della Banca.

La Banca può compensare il diritto di credito al ristorno con qualsiasi debito del socio derivante da contratti sottoscritti con la Banca.

#### **Articolo 10 - Illustrazione della proposta degli Amministratori**

Nella relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio gli Amministratori illustrano ai soci le proprie proposte circa la distribuzione di ristorni ai soci oggetto del presente regolamento.

#### **Articolo 11 - Compiti del Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Nella propria relazione all'Assemblea, il Collegio sindacale riferisce specificamente sulle proposte del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 10.

#### **Articolo 12 - Trasparenza della normativa regolamentare e diritto di esaminare la documentazione**

Copia del presente regolamento e delle relative variazioni devono essere affisse, a disposizione del pubblico, presso tutte le succursali della Banca.

La liquidazione del ristorno e il relativo dettaglio di computo sono comunicati per iscritto ad ogni socio beneficiario. Ogni socio, durante il mese successivo alla liquidazione dei ristorni, può visionare la documentazione relativa al calcolo del proprio ristorno; tale documentazione è tenuta a cura degli Amministratori presso la sede amministrativa della Banca.

#### **Articolo 13 - Modificazioni del regolamento**

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci.